



LA PENA GIUSTA

Gian Domenico Caiazza

Non c'è nozione più difficile da identificare e ancor più da far comprendere, che quella di pena "giusta".

Quali sono i parametri di riferimento corretti, quale l'unità di misura adeguata a calibrarla? L'idea più immediata ed istintiva, direi primordiale, è ovviamente anche la più sbagliata, la più lontana dalle regole di una società civile: è giusta la pena parametrata al danno procurato alla vittima del reato, al dolore che questo ha causato alla vittima ed alle persone che le sono care. È la più sbagliata perché, invocando senza riserve una riparazione "equivalente" al danno causato, sceglie di ignorare il grado di colpevolezza dell'autore del reato, e con essa le ragioni e le circostanze del suo agire. Perciò la civiltà umana si è affrancata dalla legge del taglione, facendosi carico di motivazioni, circostanze, grado di consapevolezza dell'autore del reato quali elementi indispensabili ed ineludibili di valutazione e di determinazione della pena "giusta". Tra questi parametri fondamentali, ve ne è uno che suscita particolare ostilità, diffidenza, viscerale avversione: la incapacità di intendere e di volere. Quando l'avvocato difensore dell'imputato chiede al giudice di accertarla o verificarla - totale, parziale o transitoria che sia - la percezione diffusa è quella dell'escamotage difensivo, della comoda via di fuga per sottrarre il proprio assistito alla "pena giusta" che invece egli merita per il crimine che ha commesso. Certo il difensore fa il suo dovere, che è solo quello di percorrere ogni strada lecita e ragionevole per evitare innanzitutto, e comunque per ridurre al massimo possibile la pena cui va incontro il proprio assistito. Dunque, la richiesta di verifica della capacità di intendere può essere non di rado strumentale, pretestuosa, ma di certo mai dannosa o perciò solo ingiusta: sarà il giudice, con l'ausilio dei suoi periti, a deciderne l'ammissibilità prima, e la fondatezza poi. Ma questa diffusa insofferenza verso la sola idea che un crimine possa essere giustificato dal vizio di sanità mentale del suo autore è il segno dei tempi che stiamo vivendo, un po' in tutto il mondo. Ed è di questo che PQM ha voluto parlarvi, questa settimana. Non solo la cronaca giudiziaria, ma la quotidiana esperienza forense ci dà la misura di questa crescente resistenza a riconoscere la malattia mentale come causa, o concausa, del comportamento criminale; come se quel riconoscimento segnasse un momento di debolezza, di indebita indulgenza, di resa dello Stato nell'esercizio della sua potestà punitiva. È una tendenza chiarissima, netta, che tratta il tema della colpevolezza con sempre più infastidita e brusca indisponibilità a fare spazio alle ragioni della eventuale incapacità umana di intendere, comprendere e governare le proprie intenzioni, i propri comportamenti, a causa di fattori patologici clinicamente (seppure non sempre agevolmente) verificabili. Una ostilità, insomma, una resistenza direi culturale sempre più marcata a dare ingresso nel processo penale a quella peculiare causa di non punibilità, o di modificazione della entità della pena e della modalità della sua esecuzione, che deriva della malattia mentale (o dai gravi disturbi della personalità), che ha il sapore triste di una generalizzata volontà di rimozione di un problema tremendo, ma che purtroppo è proprio della natura umana. La impetuosa dimensione mediatica della giustizia penale, che sta trasformando sempre di più il processo in una sorta di rituale collettivo, perciò stesso insofferente alla straordinaria complessità di quel giudizio, mal si concilia con la doverosa esigenza di approfondire le complessità delle tragiche vicende umane delle quali si occupa. Quanto più il delitto è efferato e scuote la coscienza collettiva, tanto più il processo sarà scandito dall'assordante rullare dei tamburi social, televisivi e giornalistici. E lì c'è poco spazio per i distinguo, e men che mai per le possibili giustificazioni. La malattia mentale non può essere altro che un fastidioso escamotage difensivo. Buona lettura.



ROBA DA PAZZI

Ragioni e pregiudizi dietro il tramonto della incapacità di intendere del reo

Salute mentale

IL FOLLE REO E IL REO FOLLE

Stefano Ferracuti

La normativa che ha condotto alla chiusura dei manicomi criminali ha significativamente allargato l'utenza dei Dipartimenti di Salute Mentale. La legge 180/1978, poi integrata nella L. 883/78 istitutiva dell'attuale Sistema Sanitario Nazionale, oltre a prevedere la chiusura di tutti gli ospedali psichiatrici civili, ha stabilito che l'assistenza per la salute mentale è prevalentemente territoriale, attuata tramite servizi ambulatoriali, comunità, case appartamento e centri diurni. Permangono dei reparti psichiatrici per pazienti in una condizione di scompenso psicotico acuto, denominati SPDC che, pur essendo collocati abitualmente all'interno di strutture ospedaliere, appartengono organizzativamente al Dipartimento di Salute Mentale. La riforma psichiatrica del 1978 è stata attuata non senza notevoli difficoltà, ma è certamente considerabile un successo, avendo stabilito un principio generale di umanità nei trattamenti psichiatrici, di tutela della libertà dei pazienti, destigmatizzando la malattia mentale.

Segue a pag. 2

Intendere e volere

PERCHÉ CURARE E NON PUNIRE

Sabrina Viviani

La valutazione della capacità di intendere e di volere di alcuni imputati di delitti particolarmente efferati è questione sulla quale si è sviluppato un acceso dibattito non solo in ambito forense. Si è scritto e si è detto che "l'incapacità" sarebbe una soluzione di comodo, favorevole all'autore del reato che attraverso tale *escamotage* - così pensa una parte dell'opinione pubblica - potrebbe andare esente da pena e guadagnarsi la sostanziale impunità. Perché, ormai, il processo è giusto solo quando finisce con una condanna. La volontà della punizione, possibilmente esemplare, rischia di travolgere la necessità di accertamenti accurati e stringenti intorno alle condizioni di mente dell'autore del reato rifuggendo da conclusioni ideologiche. In questa nostra società complessa dove esponenziale è l'aumento dell'assunzione di psicofarmaci il disagio psicologico è uno stato che affligge e condiziona tante esistenze, non è possibile, a fronte di comportamenti che appaiono incomprensibili e assolutamente irrazionali, trattare con superficialità la condizione soggettiva di chi delinque.

Segue a pag. 2

Colpevolezza

NEGARE LA COMPLESSITÀ NON PRODUCE PREVENZIONE

Luciano Eusebi

C'è una categoria giuridica, la colpevolezza, che, stante il suo nome, parrebbe funzionale a condannare. Ma già si puniva prima che essa fosse considerata necessaria per quel fine. Prima poteva essere, infatti, che qualcuno fosse reputato responsabile al pari di come lo si suole ritenere un fenomeno naturale, poniamo un fulmine, cioè per il mero aver causato un danno. Poi l'evolversi della civiltà giuridica ha condotto a richiedere che per punire, e per come punire, si debba tener conto della reale condizione personale, rispetto al suo agire, di chi pure, materialmente, quel danno l'abbia prodotto, cioè della sua colpevolezza: dunque, del suo essere stato o meno in grado di dominare la sua condotta e, pur quando lo si ritenga colpevole, degli elementi che abbiano inciso su di essa (potendo risultare ben diverse le caratteristiche della colpevolezza con cui venga commesso un medesimo reato).

Segue a pag. 3

SALUTE MENTALE

IL FOLLE REO E IL REO FOLLE

Stefano Ferracuti*

SEGUE DALLA PRIMA

La 180, tuttavia, non aveva incluso nel processo di chiusura i manicomi criminali (OPG). Questi erano gestiti dal Ministero di Giustizia con un impianto normativo legato alla legge Giolitti del 1903. Erano strutture già aspramente criticate negli anni '60 e '70 dello scorso secolo; perciò, quando il DPCM del 1° aprile del 2008 ha stabilito il passaggio del sistema sanitario penitenziario in quello nazionale si è posto il problema di come gestire una popolazione di soggetti autori di reato e, contemporaneamente, affetti da gravi malattie mentali. La soluzione adottata, al termine di un contorto e molto ideologizzato percorso, è quella attuale che stabilisce che le persone riconosciute non imputabili o "semi inferme di mente" quando siano "molto pericolose" hanno come destinazione le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) e in caso di un minor livello di pericolosità sono affidate, in libertà vigilata, ai Dipartimenti di Salute Mentale.

Alcuni presupposti che hanno guidato l'azione del legislatore, prima con la L.9/2011 e poi con la L. 81/2014 non erano basati su dati obiettivi. Vi era la convinzione che le persone non imputabili e socialmente pericolose fossero poche, che con uno screening adeguato si potessero risolvere la maggior parte dei casi, che non vi fosse necessità di un coordinamento centrale, che non vi fossero pazienti particolarmente violenti e malati di mente. Il legislatore del 2014 ha addirittura ritenuto che fattori sociali e ambientali non fossero rilevanti sul rischio di recidiva, abrogando la lettera d del II comma dell'art. 133 cp. E' rilevante dare atto che, in forma positiva, la normativa ha portato ad una sostanziale rielaborazione del concetto di pericolosità sociale quando applicato agli infermi di mente autori di reato, facendolo sostanzialmente divenire un percorso di cura proteso alla riduzione del rischio di recidiva. L'ambizioso impianto legislativo, molto più avanzato di quello presente in qualsiasi paese del mondo, ha concretamente comportato che sui Dipartimenti di Salute Mentale gravino un gran numero di pazienti psichiatrici autori di reato, spesso farmaco resistenti, abitualmente policomplessi, con problematiche di abuso di sostanze, di percorsi di vita distrutti, con episodi multipli di comportamenti aggressivi



e violenti e che, comunque, richiedono una intensità di cure elevata, sia in REMS, sia in libertà vigilata. Se a questo si considera che la posizione di garanzia dello psichiatra, oltre ad avere un ruolo di protezione, come per qualsiasi altro medico, ha anche un ruolo di controllo, come più volte ribadito dalla Cassazione, e che i Dipartimenti di Salute Mentale hanno una cronica carenza di organico, si ottiene una situazione lavorativa in ambito psichiatrico che ha condotto alla diffusione di rivendicazioni legate all'abolizione dell'istituto della non imputabilità.

L'idea di abolire la non imputabilità compare periodicamente nell'opinione pubblica in relazione a dinamiche sociali che poco hanno a che fare con il Diritto o con la Scienza. Negli USA dopo l'attentato a Reagan, diversi stati svilupparono una legislazione detta del "guilty but mentally ill" che presuppone una piena imputabilità a qualsiasi persona compia un reato, sviluppando percorsi penitenziari differenziati in sede di esecuzione. La ricerca ha dimostrato che vi è stato un notevole incremento delle persone giudicate non processabili e che i malati di mente che sono detenuti vengono vittimizzati e spesso hanno anche pene più severe apposta perché intrinsecamente più pericolosi perché malati di mente. In Europa solo la Svezia ha un sistema giuridico che non contempla l'istituto della non imputabilità, ma non ha abolito i manicomi, così che l'autore di reato, aprioristicamente imputabile, è poi inviato in esecuzione presso un manicomio civile. Con l'attuale situazione penitenziaria è agevole immaginare cosa avverrebbe agli autori di reato affetti da malattia mentale nei nostri penitenziari, che, peraltro, già ospitano un gran numero di malati di mente.

Un altro tema spesso ricorrente nella critica

dell'attuale sistema è la possibilità che persone affette da gravi disturbi di personalità e autori di reato possano essere giudicate non imputabili e inviate ai Dipartimenti di Salute Mentale. Ciò è possibile in virtù di una Sentenza della Cassazione a Sezioni Riunite del 2005, c.d. "Sentenza Raso". Curiosamente tale critica non era mai stata mossa prima dell'abrogazione degli OPG e comunque, invece, la suddetta sentenza, qualora correttamente applicata, ridurrebbe i criteri di non imputabilità, in quanto richiede l'accertamento del nesso di causalità tra la malattia mentale e il fatto reato, ovvero una rigorosa valutazione medico legale dei fatti, della condizione clinica e della dinamica del reato.

Giudicare persone affette da gravi malattie mentali e autori di reato in modo esattamente uguale a quello di qualsiasi altro cittadino è una strada che, in assenza di un sistema manicomiale civile o di un sistema sanitario in ambito carcerario superiore a quello svedese, apre la possibilità di abusi, violenze e abbandono di una popolazione fragile e terapeutamente complessa. La presenza di una condizione di mente per la quale l'interpretazione della realtà è profondamente stravolta per un disturbo psichiatrico, o perché vi è una situazione di attivazione affettiva incontenibile, o perché si manca delle capacità cognitive minime, è una considerazione clinica specialistica che fornisce all'uomo di legge una prospettiva diversa su come inquadrare e valutare il caso. L'istituto della non imputabilità per alcuni soggetti, valutati come mentalmente "diversi" dalla cosiddetta popolazione normale, è diffuso praticamente in ogni paese dove vi sia una civiltà giuridica. Nella prospettiva del Diritto il concetto tutela l'imparzialità della



Il Macaron

REMSCENTRISMO: fase del sonno della ragione.

L. Z.

legge, la quale, per essere giusta, non dovrebbe punire allo stesso modo chi ha una chiara consapevolezza del danno che arreca da chi non la ha. In questo senso l'istituto della non imputabilità è una forma di garanzia dell'equità del sistema penale. Così come non puniamo un bambino che ha compiuto un danno, non puniremo un malato di mente per quello che ha fatto, se lo ha fatto per via della sua malattia. Vi è inoltre una considerazione di tipo consequenzialista alla base del concetto di non imputabilità: non ha senso punire qualcuno che non ha consapevolezza del disvalore di quello che ha fatto per via di un disturbo mentale. In questo senso scienza psichiatrica, con tutti i suoi limiti, e Diritto, hanno sviluppato una collaborazione che ha portato ad una concezione più umana del trattamento di questi pazienti, aprendo effettivamente prospettive di trattamento che, in assenza di una valutazione scientifica (ovvero di una diagnosi e del rapporto tra la diagnosi e il reato) lascerebbero l'infermo in una situazione dove molto difficilmente gli potrebbero essere garantite prospettive di cura.

* Professore ordinario di psicopatologia forense

Marmi di Carrara



Lorenzo Zilotti

Ne sutor ultra crepidam: il rimprovero di parlare e giudicare di cose di cui non ci si intende, andrebbe rivolto ai troppi "ciabattini" del diritto che, lungi dal frequentare le opere dei Maestri, vorrebbero legiferare secondo gli umori delle piazze. Fische o virtuali. [L.Z.]

«Io non sono un pubblico ministero cui è lecito dir tutto, e che, anche a dispetto della logica, può esordire dal dichiararsi incompetente a giudicare una questione, e poi darne il più orgoglioso giudizio, purché (già si intende) nel senso del rigorismo. Le dirò comunque il mio pensiero, anche a rischio di incorrere la censura che Apelle direbbe al troppo audace calzolaio di Grecia. Data una non perfetta integrità di forze intellettive nel delinquente, si deve o no

ammettere a favore del medesimo una minorante della imputazione? Vuole giustizia, che ad ogni minorazione nelle facoltà intellettive o volitive dello agente (cioè nella forza morale soggettiva del delitto) risponda un meno di imputazione. Questa è la mia fede, dalla quale non mi permetterei mai di deviare, specialmente in faccia a gravi condanne. Quando gli ulteriori progressi della scienza frenologica facessero signora della teoria, e rendessero insegnamento comune, la negazione assoluta dei mezzi matti (mi perdoni se mi esprimo col mio povero linguaggio, incapace come io sono di meglio), quando ciò fosse bisognerebbe che alla sua volta la dottrina penale facesse un correlativo progresso, e inventasse una forma di coercizione che a rigore di termini non fosse pena, ma che preservasse la società dai pericoli dei mezzi matti, senza consegnare questi infelici alla galera perpetua».

F. CARRARA, 1875.

Perché curare e non punire

Sabrina Viviani*

Se non si può cedere all'assunto di platoniana memoria che nessuno è malvagio di sua volontà, comunque è certo che tanti sono gli stati gravemente patologici in grado di profondamente incidere sulle capacità volitive e di disconnettere il soggetto dalla realtà. Ed allora chiedere che il Giudice si misuri con i risultati dell'accertamento psichiatrico forense non equivale a ridimensionare o giustificare la condotta delittuosa ma serve a collocare il soggetto autore del reato in una dimensione di cura e non meramente punitiva, unica efficace anche sotto il profilo social preventivo.

Non ci possiamo nascondere che il Giudice, nel valutare l'incidenza del disturbo psichico ai fini dell'imputabilità, è oggi chiamato a svolgere una funzione di "perito tra i periti" dovendo egli stabilire quale modello scientifico debba prevalere tra quelli proposti a causa della genericità delle previsioni normative. Si tratta invece di avere presente la complessità del disagio psichico, ancorché ciò non debba significare che limiti cognitivi possano essere confusi con momentanee perdite di autocontrollo determinate da istinti emotivi, condizioni queste che potranno comunque essere valutate in sede di accertamento del fatto nei limiti dell'operatività dell'art. 90 c.p., alla luce anche dei



contributi della più moderna psichiatria. Nel percorso decisionale il Giudice potrà contare sul contributo della difesa tecnica. Proprio la cronaca giudiziaria di questo

ultimo periodo richiama casi nei quali i difensori hanno posto con forza la richiesta di valutazione delle condizioni di mente dell'assistito, sfidando il giustizialismo im-

perante ed esponendosi alle aggressioni dei leoni da tastiera: si reclama a gran voce la dimensione carcerocentrica quale sola soluzione ritenuta adeguata, così di fatto sacrificando il diritto di ogni individuo, costituzionalmente garantito, alla cura, che prima di tutto significa incompatibilità della malattia mentale con il carcere.

L'accusato deve essere non solo imputabile ma anche capace di affrontare il difficile percorso dell'accertamento giudiziale.

Per essere giusto il processo deve riconoscere pieni diritti e garanzie dell'imputato, ma anche uniformarsi all'includibile principio secondo cui la persona sottoposta a processo deve essere posta nelle condizioni di comprendere con pienezza il senso dell'accusa che gli viene rivolta e di partecipare consapevolmente a ogni fase del giudizio. Il dubbio sulla piena capacità di stare in giudizio richiede attente valutazioni tecniche libere da ogni condizionamento, perché se come ci insegna il Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo (canone 22) "...nel momento del reato il soggetto debole è la vittima, mentre nel momento del processo il soggetto debole è l'imputato", ancor più bisogno di tutela sarà chi in ragione di un vizio di mente si trova ad essere autore di reato e sottoposto a processo.

*Avvocata penalista

COLPEVOLEZZA

Negare la complessità non produce prevenzione

Luciano Eusebi*

SEGUE DALLA PRIMA

In sostanza, quella categoria ci dice che non si punisce condannando, al fine di gestire lo sgomento che sia derivato da un fatto offensivo, chi dal punto di vista oggettivo ne sia stato artefice, senza porsi questioni ulteriori (e spiegando quel medesimo fatto, in modo rassicurante, con riguardo al mero volere di tale persona); ma che si può punire solo in rapporto, e dando rilievo, a una rappresentazione reale, cioè non riduttiva, del soggetto agente. Sebbene l'attuazione di simile principio resti ampiamente inadeguata.

Eppure, sembra che alcuni vogliano tornare indietro: a una società ancestrale della retorica per il mero fatto, salvo barattare, oggi, l'enfasi sul punire sbrigativo ed esemplare come strumento di prevenzione, quando ha soltanto, invece, finalità di consenso politico. Così, ad esempio, viene proposto di annullare, modificando la definizione del vizio di mente, le pur timide aperture giurisprudenziali a considerare rilevanti, onde riconoscerlo, non solo le malattie psichiatriche classiche ma anche taluni disturbi gravi della personalità: e senza ricordare, per lo più, che il vizio totale di mente, riscontrata la pericolosità dell'interessato, conduce pur sempre all'applicazione (anche detentiva nelle REMS) delle misure di sicurezza. Come pure si constata la persistente indifferenza per il fatto che vi è in carcere una grande quantità di detenuti i quali, pur riconosciuti capaci d'intendere e di volere o affetti da un vizio solo parziale di mente, risultano portatori di condizioni psichiatriche patologiche o comunque estremamente problematiche, oppure risultano averle acquisite nello stato di detenzione: come riprova il numero enorme dei suicidi e quello molto maggiore dei tentati suicidi in carcere, ma anche l'uso diffusissimo, fra i reclusi, degli psicofarmaci. Tutti detenuti per i quali, al pari dei reclusi tossicodipendenti, la condizione detentiva,



salvo eccezioni particolari, è inappropriata e che avrebbero bisogno di opportunità curative credibili.

Gli atteggiamenti suddetti contrastano in maniera radicale rispetto all'agire in senso preventivo, e anzi legittimano il non fare prevenzione: se si progetta di ignorare le complessità dei comportamenti umani, il che riguarderà soprattutto gli autori di reato più fragili, ne trae giustificazione, per esempio, l'additare come un lusso umanitario l'opera dei servizi sociali: costituenti, invece,

l'unico filtro efficace rispetto alle situazioni psicologiche a rischio, suscettibili di sfociare (senza che incida in alcun modo la durezza della pena minacciata) in delitti efferati. Ove si ritenga che l'importante risulti condannare in modo esemplare e aproblematico, allora il messaggio è che non occorre altro, e che la società può ritenersi indenne da qualsiasi forma di corresponsabilità rispetto ai contesti in cui i delitti maturano.

Ne deriva che le pene andrebbero bene così come sono, o ancor più dure. Quando

la Costituzione, viceversa, evidenzia come la prevenzione stabile nel tempo sia quella che, anche attraverso il contenuto delle sanzioni penali, cerca di motivare sia i consociati, sia chi abbia commesso un reato, a scelte personali di rispetto della legge. E infatti, se non c'è motivazione, ma solo intimidazione e neutralizzazione, le occasioni per delinquere saranno pur sempre sfruttate da molti, e ai soggetti neutralizzati se ne sostituiranno altri. Mentre nulla rafforza di più l'autorevolezza della norma violata (e nulla è temuto maggiormente dalle compagini criminali, perché le destabilizza) del fatto che proprio chi l'abbia trasgredita si esponga a riconoscerne il valore e s'impegno in senso antitetico al reato commesso.

Affinché questo accada, tuttavia, la pena non può essere costruita come una ritorsione, che del resto non richiede alcunché al condannato, bensì lo dev'essere come un programma, di natura finché possibile prescrittiva e adeguatamente supportato, il quale risulti significativo per il rapporto del condannato stesso con la società e con la vittima. L'aver concluso per la capacità d'intendere e volere dell'autore di un fatto illecito non può fungere da alibi, quindi, per disinteressarsi della realtà complessa di quella persona: posto che un programma è delineabile solo dando rilievo a tale realtà.

La semplificazione ritorsiva non giova neppure alle vittime. Non dà loro alcunché. Al contrario le obbliga, per far valere la gravità di un'ingiustizia subita, a chiedere il massimo danno per il colpevole. È solo nel confronto con la complessità umana, piuttosto, che può trovare una risposta non riduttiva il bisogno di verità rispetto alle tragedie che accadono e l'esigenza che, almeno, se ne traggano elementi per cercare di ostacolarne il ripetersi da parte di altri. Ed è solo nell'ambito di un programma che la vittima può vedere riconosciuta, non soltanto con parole formali, da parte di chi l'abbia commessa l'ingiustizia irreversibilmente verificata.

* Professore ordinario di diritto penale

La coperta e la follia

Michele Passione*

Ben oltre la coperta all'uncinetto c'era il soffio della tua pazzia
Bene, F. De Gregori

Sono passati quasi tre anni dalla sentenza di inammissibilità vestita n.22/2022, con la quale la Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità sollevata dal Gip di Tivoli, il cui accoglimento avrebbe comportato un sostanziale ritorno al regime manicomiale.

Preso atto del monito ("nel dichiarare l'inammissibilità delle odierne questioni, questa Corte non può peraltro non sottolineare che non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati dalla presente pronuncia"), i Fratelli d'Italia si sono messi all'opera, proprio nel centenario dalla nascita di Franco Basaglia. Vediamo allora, sia pure in sintesi, cosa c'è sotto la coperta.

Con p.d.l. n.950 A.C. 14 deputati (primo firmatario, Antoniozzi) si propongono di modificare gli artt.88 e 89 c.p., eliminando quale componente potenzialmente incidente sull'agito criminale il grave disturbo di personalità, viceversa valorizzato dalle SSUU Raso già nel 2005.

Depositaria di una visione squisitamente nosografica, come se contasse più l'etichetta dell'azione e del malato, la p.d.l. lamenta come si sia creato "inevitabilmente spazio a interpretazioni giurisprudenziali che hanno determinato, nel tempo, l'orientamento dei giudici". Sul punto, in disparte

l'avvitata considerazione ermeneutica, è possibile replicare come anche la riduzione dell'elenco delle patologie psichiatriche renderebbe comunque il giudizio sul nesso di causa-effetto tra malattia e agito affare del giudice, senza superare quello che evidentemente i proponenti considerano nefasto. A guardar bene, in realtà, lo spirito che anima la p.d.l. (mai affrontata, neanche in Commissione) è quello di "proteggere" potenziali vittime di feroci delinquenti, accusati di cercare un commodus discessus dal carcere attraverso graziose valutazioni di altro tipo.

Ma non finisce qui.

Un ostacolo ben maggiore arriva dal d.d.l. n.1179 A.S., che 25 senatori (primo firmatario, Zaffini) hanno presentato lo scorso giugno.

Necessariamente in sintesi, si prevede l'aumento del numero di posti massimi per Rems, portandolo a 25, l'adozione di "misure di sicurezza pubblica" da determinare con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello della Giustizia, sentito quello della Salute. Non è certo un buon segnale affidare l'affare al Viminale, né può lasciare indifferenti il ricorso a misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali, così come il raddoppio di durata del TSO, portandolo a 15 giorni, prolungabili. Ed ancora, un aumento di SPDC, a discapito del territorio, e perfino il ricorso al TSO in strutture carcerarie, in aperto contrasto con la Legge 833/1978.

Sul modello di Calice al Cornoviglio, Rems ligure aperte in violazione della territorialità, si affacciano ipotesi di costruzioni di nuove strutture - quattro a livello nazionale - distinte per tipologie di soggetti e pro-

filii di pericolosità.

Così, accanto alla diffusa (e molto spesso opaca) presenza di Residenze per le libertà vigilate, dove gli spazi di libertà si comprimono senza controllo (non vi è limite di durata per questa misura), si vorrebbe una moltiplicazione di scatole dove mettere corpi, avendo cura di tutelare altri interessi. Si assiste dunque al paradosso che la sicurezza della cura per i malati cede il passo alla cura della sicurezza: quando qualcuno aggredisce un poliziotto in carcere si invoca il ritorno all'OPG, mentre se l'aggressione avviene in Rems, soprattutto se da parte di chi ha un disturbo di personalità, si vorrebbe la galera. L'inquadramento diagnostico dipende dal bersaglio, e così la reazione.

E tutto ciò, si badi, mentre in subjecta materia, negli ultimi mesi, senza fare scandalo, la Cedu ha condannato ben tre volte l'Italia (Cramesteter c. Italia, per violazione dell'art.5, § 1 e 5, A.Z. c. Italia, per violazione dell'art.3, e infine Lavorgna c. Italia, per violazione del 3, per applicazione prolungata di contenzione meccanica su un minore). Invece, siccome la responsabilità è terapeutica, ed occorrerebbe una vera presa in carico sociale del paziente, senza risposte incapacitanti ed imposte, la strada da seguire è quella indicata nella p.d.l. Magi, N.2939/AC, che proponendo l'abolizione del doppio binario pena/misura di sicurezza ed i vecchi arnesi del Codice Rocco, introduce misure atte ad evitare la carcerazione per il detenuto con disabilità psicosociale.

Di questo, e di altro, si parlerà prossimamente a Roma, il 6 e 7 dicembre, nella Conferenza nazionale sulla salute mentale.



* Avvocato penalista

PERIZIE

ACCERTAMENTO PSICHIATRICO E RESPONSABILITÀ: LE ANOMALIE DEL CASO COGNE

Paola Savio*

Il processo per l'omicidio di Samuele Lorenzi ha registrato diverse peculiarità tra cui l'approfondimento psichiatrico sulla madre, ritenutane la responsabile. Tutti ricorderanno l'attenzione mediatica che è stata dedicata a questa vicenda. Attenzione che potrebbe apparire del tutto ininfluenza dal punto di vista dello "stretto diritto". Sbagliato. Ed in effetti la bulimica presenza dei media è entrata prepotentemente a far parte delle argomentazioni di condanna attraverso un vettore deputato a tutt'altro: la perizia psichiatrica disposta nel giudizio d'appello. La scelta di Annamaria Franzoni è stata quella di non sottoporsi a detto accertamento. "Sei minuti per leggere come un proclama il suo passo d'addio al processo" fu scritto su un quotidiano torinese. "Signor Presidente, signori della Corte, non ho ucciso mio figlio ed altri lo hanno fatto...invoco Dio affinché illumini le vostre coscienze...voglio continuare a guardare in faccia i miei figli perché da soli colgano l'innocenza della loro mamma, anche se malauguratamente ciò dovesse accadere dalle grate di un carcere, dove preferisco trascor-

rere da innocente quanto mi resta da vivere, piuttosto che accettare il compromesso di una vita libera ma ossessionata dall'idea che chiunque, ma soprattutto i miei figli, possano ritenersi autrice di un assassinio... Non è nella mia mente che troverete il colpevole". Le conseguenze della sua libera volontà sono ricadute sia sulla scelta dei periti, sia sul metodo utilizzato. Ed infatti è stato scelto un collegio peritale composto da un solo psichiatra, affiancato da due psicologi e da un professore di criminologia, difesa sociale e medicina legale. Quanto poi al metodo, l'indagine degli esperti si è spinta nel campo della criminogenesi e criminodinamica del fatto di reato, ambiti che non possono prescindere dalla confessione del delitto, o dal preciso e chiaro accertamento della responsabilità del suo autore. La nomina di tre periti con una spiccata preparazione in ambito psicologico, unita ai contenuti del quesito posto agli esperti, hanno evidenziato sin da subito la necessità della Corte di rinvenire nuovi elementi di responsabilità ed altri idonei ad individuare il movente omicidiario. Così è stato, utilizzando molti passaggi della perizia che hanno esondato nel terreno del carattere e della personalità dell'imputata, con buona pace del divieto di perizia psicolo-



gica. Sempre riguardo al metodo, essendo divenuto impossibile svolgere l'esame diretto dell'imputata a causa del suo rifiuto, i periti hanno utilizzato, oltre al resto, intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché filmati e "fuori onda" delle apparizioni televisive della donna in diverse trasmissioni televisive. Si è, in altre parole, passati attraverso l'analisi del funzionamento mentale dell'imputata per dare profondità e tridimensionalità ad una vicenda straordinariamente drammatica e tale da "spaccare" l'opinione pubblica tanto da determinare, come detto

in apertura, l'ingresso del processo mediatico nel processo vero e proprio. Questa "puntata" del "processo di Cogne" porta inevitabilmente a due riflessioni di grande attualità. Non è vero che la perizia psichiatrica disposta nel processo penale sia la via per ottenere l'impunità. E, e deve rimanere, uno strumento nelle mani del giudice per comprendere se un determinato accadimento, seppur cruento, abbia origine da una patologia che escluda per il suo responsabile la meritevolezza della carcerazione, in tutto o in parte. Se non si accetta questo principio il ri-

schio è di confondersi nella mischia di coloro che richiedono a gran voce di "gettar via la chiave" sempre e comunque secondo il meccanismo del post hoc, propter hoc. La seconda riflessione cade sull'interesse mediatico che suscitano i gravi fatti di cronaca. Nella sentenza che ha condannato, in via definitiva, Annamaria Franzoni si legge: "l'interesse mediatico, spontaneo o scientemente indotto, non si è mai risolto in un decremento delle facoltà difensive dell'imputata ma, piuttosto, nel suo contrario, ampliandone gli spazi di garanzia e favorendo in massimo grado, per l'eshaustività delle indagini espletate, la formazione e maturazione del convincimento dei giudicanti". Ebbene, sedici anni dopo la conclusione di questa vicenda giudiziaria, rileggendo questo passo delle motivazioni dei giudici di legittimità, che - a dir la verità - non ricordavo, rimango fermamente convinta che abbiano preso un grande abbaglio. Mai e poi mai gli stravolgimenti mediatici possono aver ampliato - o potranno in futuro ampliare - le garanzie dell'imputato, a maggior ragione quando influiscano sul giudizio sulla sua personalità, che, tranne poche eccezioni e come si è detto, è vietato dalla legge.

*Avvocata penalista



Caso Cogne: la scheda del processo

Maria Vittoria Ambrosone*

L'imputata: Annamaria Franzoni.

L'accusa: omicidio aggravato nei confronti del figlio di tre anni, Samuele.

Le date:

2002, gennaio - subito dopo l'omicidio, avvenuto il 30 gennaio, iniziano le indagini.

2002, marzo - il 13 si procede all'arresto della Franzoni per effetto dell'ordinanza del GIP di Aosta che verrà scarcerata dopo 17 giorni a seguito di annullamento deciso dal Tribunale del Riesame.

2002, marzo - il GIP conferisce incarico peritale collegiale ai Dott. ri Barale, Luzzago e De Fazio, che accertano la piena capacità di stare in giudizio e la piena capacità di intendere e di volere di Annamaria Franzoni: "le presenti indagini hanno permesso di escludere una patologia psichiatrica importante"; "tutta la tessitura dei ricordi, la loro organizzazione, le modalità con cui sono esposti non contengono alcun elemento che faccia clinicamente pensare ad una lacuna mnemonica reale successivamente rielaborata, riferibile ad un qualche disturbo amnestico transitorio o ad un disturbo dissociativo"; e ancora: "nel caso in esame l'uccisione del piccolo Samuele è senz'altro un fatto accertato, ma certamente la Franzoni non se ne assume la responsabilità, e non sussistono, allo stato, evidenze di rilevanza probatoria tali da sostenere in capo alla stessa una concreta attribuzione di colpevolezza".

2003 - una seconda perizia psichiatrica interviene sulle sole esigenze



cautelari: viene escluso il pericolo di reiterazione del reato, ciò che le garantisce la libertà fino a maggio 2008.

2004 - a seguito di giudizio abbreviato il Giudice dell'Udienza Preliminare di Aosta condanna la donna a 30 anni di reclusione.

2004 - subito dopo la condanna la Franzoni sporge una denuncia in cui viene fatto il nome di quello che sarebbe il vero assassino, Ulisse Guichardaz; nasce così il procedimento Cogne bis.

2005 - inizia il processo di appello; viene accolta la richiesta del Procuratore Generale di disporre nuova perizia psichiatrica tesa a verificare la capacità di intendere e volere dell'imputata al momento dell'omicidio; la stessa rifiuta il nuovo accertamento affermando: "non è nella mia mente che troverete il colpevole. Non potrò mai confessare

una cosa che non ho fatto"; quindi esce dall'aula per non farvi più rientro; i periti, che lavorano dunque solo sulle carte, sulle intercettazioni e sulle registrazioni di alcune trasmissioni televisive, concludono per un vizio parziale di mente e parlano di "stato crepuscolare orientato della coscienza"; la diagnosi è quella di un "disturbo ansioso su base isterica" al momento del fatto e ritengono verosimile che, a fronte di un iniziale ricordo di quanto accaduto, comprovato da alcuni gesti "finalizzati" alla propria difesa, sia intervenuto poi nell'imputata un meccanismo psichico a tutela del "sé" di rimozione-scissione. Giungono a dette conclusioni rispondendo al quesito loro posto nei seguenti termini: "Accertino i periti...se l'imputata versasse o meno, in riferimento al reato per cui si procede, e al momento in cui le viene addebitato di averlo commesso, in stato d'infirmità di mente tale da escludere o scemare grandemente

la sua capacità di intendere o di volere; tenuto conto che anche ai disturbi della personalità - che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sull'imputabilità - può essere attribuita un'attitudine proporsiva come causa idonea ad escludere o a grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente; quali sono le attuali condizioni di mente di Annamaria Franzoni e se sia in grado di partecipare consapevolmente al processo ...; ricostruiscano criminogenesi e criminodinamica del reato addebitato all'imputata ed esaminino il suo funzionamento mentale, in riferimento sia al contesto in cui il reato è avvenuto, sia alla possibilità o meno di comprendere il significato dell'atto commesso e di agire in conformità a tale valutazione, avendo particolare riguardo al profilo del nesso eziologico tra l'eventuale infirmità e il reato stesso".

2007 - la Corte d'Assise d'Appello di Torino conferma la colpevolezza dell'imputata, non riconosce la semi infirmità, ma la pena viene ridotta a 16 anni, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti: "la Corte non può non tenere conto del fatto che Anna Maria Franzoni ha sofferto di un reale disturbo, che rientra nel novero delle patologie clinicamente riconosciute (degne anche di trattamento terapeutico), ma che nel sistema giuridico-penale vigente non costituisce di per se stesso infirmità che causa vizio di mente".

2008 - la prima sezione penale della Corte Suprema di Cassazione conferma la sentenza di appello.

2009 - la Procura di Torino, nell'ambito del procedimento cd. Cogne bis, chiede il rinvio a giudizio per la Franzoni per il reato di calunnia contro Ulisse Guichardaz e per frode processuale.

2011 - Annamaria Franzoni viene condannata a un anno e quattro mesi nell'ambito del procedimento cd. Cogne bis; successivamente quel reato verrà dichiarato prescritto dalla Corte di Appello di Torino.

2013 - viene disposta perizia criminologico-psichiatrica per valutare la pericolosità sociale in vista della concessione della detenzione domiciliare, con la quale il perito stabilisce che non ci sono rischi di reiterazione del reato.

2014 - Il Tribunale di Sorveglianza concede la detenzione domiciliare.

Com'è finita:

Nel **2018** Annamaria Franzoni ha finito di scontare la sua pena.

*Avvocata penalista